# SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE MOTORIAMENTE IMPEDITE E PER CIECHI ASSOLUTI

(Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/12/2004)

### **Articolo 1**

E' istituito il servizio, mediante servizio taxi o autonoleggio, per persone notoriamente impedite e per i ciechi assoluti. Per usufruire dello stesso gli aventi titolo dovranno avere i seguenti requisiti:

- 1. grado di invalidità totale e permanente con compromissione dell'apparato locomotorio e/o condizione di cieco assoluto;
- 2. residenza nel Comune di Ouarrata.

Il beneficiario della prestazione è tenuto a partecipare al costo della stessa sulla base della propria situazione economica valutata mediante l'ISEE secondo la fascia riportata nel Bando.

### Articolo 2

Per usufruire del servizio i richiedenti dovranno presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando i sequenti documenti:

- 1. autocertificazione relativa ai componenti del nucleo familiare e della residenza;
- 2. certificato rilasciato dalla competente Commissione Medica Provinciale attestante il grado di invalidità permanente con compromissione dell'apparato locomotorio;
- 3. per i ciechi assoluti: attestazione di cieco assoluto.

### Articolo 3

La domanda dovrà essere prodotta, entro i termini di cui all'articolo 2, presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni del Comune di Quarrata.

### **Articolo 4**

Il servizio verrà espletato da tassisti e/o autonoleggiatori resisi disponibili secondo le modalità che verranno stabilite da apposita convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale.

### Articolo 5

L'Amministrazione determinerà, nel bando di cui all'articolo 2, il numero dei soggetti cui sarà consentito usufruire del servizio.

### Articolo 6

Sono esclusi dalla partecipazione al band coloro che sono in possesso di propria speciale autovettura attrezzata per guida e trasporto di soggetti con invalidità permanente con compromissione dell'apparato locomotorio.

## **Articolo 7**

Al fine di quanto stabilito dall'articolo 5 del presente Regolamento, l'Amministrazione formerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- 1. richiedenti che vivono da soli: punti 10;
- 2. richiedenti nel cui nucleo familiare nessun componente sia in possesso di autovettura: punti 7;
- 3. richiedenti nel cui nucleo familiare un componente è in possesso di autovettura: punti 4;
- 4. richiedenti nel cui nucleo familiare un componente è in possesso di più di una autovettura: punti 1;

Il possesso o il non possesso di autovettura deve essere dichiarato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando. La graduatoria avrà validità annuale.

## Articolo 8

Ad ogni beneficiario del servizio saranno inviati i blocchetti "BUONI TAXI-AUTONOLEGGIO" per un valore

complessivo pari alla somma che verrà indicata nel bando di cui all'articolo 2 del presente regolamento. I buoni di cui trattasi verranno inviati, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali entro le seguenti date:

- 1. 20 dicembre e saranno validi per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile;
- 2. 20 marzo e saranno validi per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto;
- 3. 20 agosto e saranno validi per i mesi di settembre, ottobre novembre e dicembre.

Alla fine di ogni mese i beneficiari dovranno restituire i buoni non utilizzati.

### Articolo 9

L'Amministrazione comunale fornirà agli aventi diritto i numeri telefonici dei tassisti e/o autonoleggiatori che aderiscono alla convenzione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento. I beneficiari del servizio oggetto del presente Regolamento usufruiranno del servizio telefonando ad uno qualsiasi dei tassisti e/o autonoleggiatori aderenti alla convenzione. I beneficiari del servizio potranno farsi accompagnare gratuitamente da una persona che dovrà iniziare e terminare la corsa insieme al beneficiario. Il trasporto di mezzi (carrozzella o altro) è gratuito semprechè le dimensioni siano tali da poter essere collocati sulla vettura utilizzata.

### **Articolo 10**

I beneficiari potranno usufruire del servizio nell'ambito del territorio comunale, provinciale e dell'area metropolitana (Firenze, Prato e Pistoia).

### Articolo 11

I "BUONI TAXI/AUTONOLEGGIO" sono strettamente personali e pertanto non cedibili; l'indebito uso è perseguibile con la revoca del beneficio del servizio, nonché penalmente.

### Articolo 12

Al termine di ogni corsa i "buoni taxi/autonoleggio" dovranno essere sottoscritti dal beneficiario e dall'autista. Nel buono dovranno essere riportati il numero di licenza del tassista e/o autonoleggiatore, il giorno, della corsa e l'orario di partenza e di ritorno. I buoni così compilati saranno ritirati dall'autista. Nel caso in cui l'importo del buono non sia sufficiente a coprire il costo della corsa, sarà cura del beneficiario integrare il costo della corsa.

## **Articolo 13**

Entro il termine del 10 di ogni mese il tassista e/o autonoleggiatore dovrà emettere fattura in base ai buoni ritirati. Il pagamento della fattura avrà luogo nei termini stabiliti dalla legge.

### **Articolo 14**

Il servizio oggetto del presente Regolamento è sottoposto alle medesime responsabilità, civili e penali previste dalla legge, per l'espletamento del trasporto taxi ed autonoleggio.

### **Articolo 15**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione della delibera da parte del competente Consiglio Comunale.